



**Comune di Marmirolo**

*Provincia di Mantova*

**REGOLAMENTO  
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE  
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

SERVIZIO DI TAXI,

SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE  
MEDIANTE AUTOVETTURA

E SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS  
CON CONDUCENTE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2009.**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

Art. 1 – Disciplina del servizio	p. 4
----------------------------------	------

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 2 – Definizione dei servizi	p. 5
----------------------------------	------

### **CAPO II CONDIZIONI D'ESERCIZIO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 3 – Titolarità e gestione del servizio	p. 5
Art. 4 – Cumulo dei titoli	p. 7
Art. 5 – Condizioni d'esercizio	p. 7
Art. 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	p. 8
Art. 7 – Ambiti operativi territoriali	p. 8

### **CAPO III CONTINGENTE AUTORIZZATO**

Art. 8 – Contingente autorizzato	p. 8
----------------------------------	------

### **CAPO IV REQUISITI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	p. 9
Art. 10 – Impedimenti soggettivi	p. 9
Art. 11 – Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	p. 10
Art. 12 – Contenuti del bando	p. 10
Art. 13 – Presentazione delle domande	p. 10
Art. 14 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	p. 11
Art. 15 – Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione	p. 11
Art. 16 – Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	p. 12
Art. 17 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	p. 12
Art. 18 – Inizio del servizio	p. 12
Art. 19 – Validità della licenza e dell'autorizzazione	p. 12

### **CAPO V MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi	p. 13
Art. 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare	p. 13

**CAPO VI**  
**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI**  
**E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI**  
**I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI**

Art. 22 – Caratteristiche generali dei mezzi	p. 14
Art. 23 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi	p. 14
Art. 24 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente	p. 15
Art. 25 – Sostituzione dei mezzi	p. 15
Art. 26 – Controllo dei mezzi	p. 15
Art. 27 – Tassametro per il servizio di taxi	p. 15

**CAPO VII**  
**MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**  
**DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 28 – Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi	p. 16
Art. 29 – Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente	p. 17
Art. 30 – Turni, orari, ferie e tariffe del servizio di taxi	p. 17
Art. 31 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap	p. 17
Art. 32 - Interruzione del trasporto	p. 18
Art. 33 – Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa	p. 18
Art. 34 – Trasporto di bagagli e animali	p. 18
Art. 35 – Servizi richiesti dalla Forza Pubblica	p. 18
Art. 36 – Comportamento dei conducenti in servizio	p. 19
Art. 37 – Comportamento degli utenti	p. 20
Art. 38 – Reclami	p. 22

**CAPO VIII**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE**

Art. 39 – Esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente	p. 20
--	-------

**CAPO IX**  
**VIGILANZA E SANZIONI TAXI E NCC MEDIANTE AUTOVETTURA**

Art. 40 – Vigilanza	p. 21
Art. 41 - Sanzioni	p. 21
Art. 42 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione	p. 21
Art. 43 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione	p. 22
Art. 44 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	p. 23
Art. 45 – Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione	p. 23
Art. 46 – Ricorsi	p. 23
Art. 47 – Conseguenza della sospensione, revoca, decadenza o rinuncia	p. 23
Art. 48 – Disposizioni particolari per l'esercizio del servizio di taxi	p. 23
Art. 49 – Norme finali	p. 23
Art. 50 - Abrogazione di norme precedenti	p. 24
Art. 51 – Norma transitoria	p. 24
Art. 52 – Entrata in vigore	p. 24

## PREMESSA

### Art. 1

#### Disciplina del servizio

1. La disciplina degli autoservizi pubblici non di linea è stabilita dalla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, e dalla Legge regionale Lombardia 15 aprile 1995, n. 20 “Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente”. Il presente Regolamento fissa i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze del servizio di **TAXI** e delle autorizzazioni per il servizio di **NOLEGGIO CON CONDUCENTE**.

2. I servizi di taxi e di noleggio con conducente, oltre che dalla sopraindicata normativa, sono disciplinati dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
- D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 -specificamente art. 8- (Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.M. 13 dicembre 1951 riguardante servizi pubblici non di linea;
- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- Legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia).
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modifiche, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale).

3. Per quanto applicabile in materia vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

4. La disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante **NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE** è contenuta nella Legge 11 agosto 2003, n. 218, mentre la disciplina relativa ai requisiti necessari per l’accesso alla professione è stabilita nel D. Lgs 22 dicembre 2000, n. 395. In attesa dell’emanazione delle norme regionali in materia, i Comuni procedono al rilascio delle autorizzazioni secondo le modalità operative contenute nella Circolare della Giunta Regionale -Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità- S1.2006.0020085 del 20/10/2006.

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 2 Definizione dei servizi**

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente, definiti dalla L. 21/1992 “autoservizi pubblici non di linea” provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari comunali, regionali, nazionali e negli Stati membri dell’Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentano, e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. Il servizio di taxi è rivolto ad un’utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento di veicoli avviene in luogo pubblico, in apposite aree individuate con specifico provvedimento comunale. L’inizio del servizio, ovvero il prelevamento dei clienti, deve avvenire all’interno dell’area comunale o sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati. La prestazione del servizio è obbligatoria. Le tariffe sono determinate su proposta delle Associazioni di categoria e sono calcolate con tassometro omologato.
4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per un determinato servizio. Il servizio di noleggio non è obbligatorio ed il corrispettivo è concordato di volta in volta tra utente e vettore. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente avviene nelle rimesse in concessione al vettore, situate nel territorio comunale o nell’area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati, presso le quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell’utenza. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi previsti dall’art. 11, comma 6, della L. 21/92.
5. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

## **CAPO II CONDIZIONI D’ESERCIZIO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

### **Art. 3 Titolarità e gestione del servizio**

1. Per esercitare il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso rispettivamente di “licenza” ovvero di “autorizzazione”.
2. Possono divenire titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell’Unione Europea a condizione di reciprocità, che abbiano la proprietà o la disponibilità, in leasing, del veicolo da adibire allo svolgimento del servizio.

3. Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è effettuato dall'Ufficio Sportello Unico, attraverso bando di pubblico concorso per titoli, a favore delle persone fisiche iscritte nel ruolo provinciale, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 21/1992 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 443/1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente, eventualmente anche con ausilio di dipendenti addetti alla conduzione delle autovetture aziendali.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 21/92, i titolari di licenza o di autorizzazione possono esercitare l'attività autorizzata in forma singola o associata, ed in quest'ultimo caso mediante le figure giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, della legge medesima (cooperative o consorzi), conferendo all'organismo associativo il titolo d'esercizio di cui sono titolari.

6. Nel caso di gestione in forma singola, i servizi di taxi o di noleggio con conducente devono essere esercitati dai titolari delle rispettive licenze o autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, ed in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei veicoli.

7. Nel caso di gestione in forma associata, i titolari di licenza di taxi e di autorizzazione per il noleggio con conducente possono associarsi in cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva oppure in cooperative di servizi, nonché in consorzi fra imprese artigiane, con facoltà di conferire agli organismi associativi, cui partecipano, la licenza o l'autorizzazione della quale sono titolari, rientrandone in possesso nel caso di recesso, decadenza od esclusione. Nel caso di adesione a forme associative che non comportano il conferimento dell'autorizzazione, la stessa rimane in possesso del titolare che esercita l'attività con le modalità fissate dal patto associativo. La partecipazione a forma associativa che, invece, preveda l'esercizio esclusivo nell'ambito della stessa dell'attività, come nelle cooperative di lavoro a proprietà collettiva, comporta il conferimento del possesso della licenza o dell'autorizzazione alla società, con le modalità previste dal codice civile in materia societaria. In tal caso il titolare della licenza o dell'autorizzazione comunica all'Ufficio Sportello Unico la sua decisione di conferire la stessa ad uno degli organismi associativi previsti dalla legge; la comunicazione deve recare, con riferimento alla Società alla quale si intende trasferire il titolo autorizzativo:

- denominazione e/o ragione sociale;
- sede legale;
- codice fiscale e/o partita iva;
- nominativo e dati anagrafici del Legale Rappresentante;
- indicazione dell'attività esercitata;
- estremi di iscrizione al Registro Imprese, attestante l'esercizio di attività di trasporto non di linea;
- documentazione attestante l'iscrizione al ruolo camerale dei conducenti ai quali sarà affidata la guida del veicolo (nel caso in cui costoro siano persona diversa dal titolare conferente);
- attestazione circa il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale dei medesimi;
- sottoscrizione -in segno di adesione ed accettazione del trasferimento- da parte del Legale Rappresentante;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

8. L'Ufficio Sportello Unico, in caso di riscontro positivo degli accertamenti, comunica il consenso al trasferimento. La gestione mediante conferimento della licenza od autorizzazione si concretizza con la presentazione all'Ufficio in parola di domanda di intestazione del titolo autorizzativo da parte del Legale

Rappresentante dell'organismo collettivo. Alla predetta domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto (pubblico o scrittura privata autenticata), con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
- copia del contratto di comodato del veicolo registrato;

9. In caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo associativo al quale era stata conferita e, quindi, intestata la licenza d'esercizio, il conferente originario intestatario della stessa, ha diritto, a richiesta, di ottenerne la reintestazione. In caso di recesso, il socio conferente non può chiedere la reintestazione della licenza od autorizzazione d'esercizio se non è trascorso almeno un (01) anno dalla data in cui è avvenuto il recesso. Per non meno di un (01) anno dal recesso, pertanto, la licenza od autorizzazione d'esercizio continuerà ad essere intestata e, quindi, gestita dall'organismo associativo al quale è stata conferita.

10. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatte salve le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 9 della L. 21/92; esse si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo.

#### **Art. 4 Cumulo dei titoli**

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ed il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

#### **Art. 5 Condizioni d'esercizio**

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, e all'art. 9 della L. R. Lombardia 20/95. Per il servizio di taxi il titolare della licenza può essere sostituito temporaneamente alla guida da persona iscritta nel ruolo camerale ed in possesso dei requisiti prescritti.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Sportello Unico l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del veicolo. L'elenco è allegato in copia alla licenza od autorizzazione, e contiene i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore/dipendente o sostituto.

3. Per le persone giuridiche il servizio di taxi o di noleggio con conducente può essere esercitato dal Legale Rappresentante dell'organismo, da uno o più soci, oppure da autisti dipendenti, purché abilitati all'espletamento del servizio. L'elenco del personale dipendente deve essere trasmesso all'Ufficio Sportello Unico ed allegato al titolo autorizzativo. Esso deve recare tutte le informazioni di cui al precedente comma 2. Vigé l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione.

4. E' fatto obbligo ai titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

5. Il requisito dell' idoneità professionale, comprovato dall' iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l' esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

#### **Art. 6**

#### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati per il servizio di taxi e di noleggio con conducente, in caso di necessità, possono essere utilizzati per l' espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.
2. L' autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare della licenza taxi o dell' autorizzazione al noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 7**

#### **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli Stati membri dell' Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell' utente o l' inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

### **CAPO III**

### **CONTINGENTE AUTORIZZATO**

#### **Art. 8**

#### **Contingente autorizzato**

1. Le licenze taxi e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente autorizzate per il Comune di Marmirolo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono così determinate:
  - n. 0 licenze per il servizio di taxi, corrispondenti ad altrettante autovetture;
  - n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, corrispondenti ad altrettante autovetture.
2. L' Amministrazione comunale, qualora ritenga di modificare gli organici di cui al comma precedente, in conformità a quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lettera a), della L. 21/1992, nonché dall' art. 7 della L.R. 20/1995, trasmette alla Provincia, per il suo successivo inoltro in Regione, una richiesta di aumento del contingente, opportunamente motivata.
3. Il nuovo contingente, come modificato in seguito alle procedure di cui al comma precedente, verrà rideterminato con atto del Responsabile dello Sportello Unico.

**CAPO IV**  
**REQUISITI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Art. 9**  
**Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio delle licenze od autorizzazioni all'esercizio del servizio di taxi o allo esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessario:
  - a) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea, purché sussista condizione di reciprocità, residente in Italia e maggiorenne;
  - b) essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. Lombardia 20/95;
  - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo;
  - d) essere idoneo fisicamente all'espletamento del servizio;
  - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
  - f) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Marmirolo (nel caso di richiesta autorizzazione noleggio con conducente);
  - g) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da questo o da altro Comune;
  - h) non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente (nel caso di richiesta di licenza taxi); non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione di noleggio con conducente);
  - i) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - j) provvedere a sottoscrivere polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
  - k) provvedere all'immatricolazione del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - l) provvedere alla piombatura del tassametro (nel caso di richiesta di licenza taxi);
  - m) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
  
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
  
3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, all'autocertificazione. Il Responsabile del procedimento amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni integrative o l'esibizione di documenti, ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzativo.

**Art. 10**  
**Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento della licenza od autorizzazione:
  - a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia, salvo riabilitazione;
  - b) risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a), salvo riabilitazione.

**Art. 11**  
**Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente disponibili all'entrata in vigore del presente Regolamento, e comunque tutti i titoli autorizzatori che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnati, a seguito di bando di pubblico concorso per titoli, alle persone fisiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando di assegnazione, collocandosi utilmente in graduatoria.
2. Il bando di pubblico concorso è indetto entro 60 gg. dal momento in cui si rendono disponibili presso il Comune una o più licenze/autorizzazioni, per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché:
  - pubblicato sul portale del Comune;
  - inviato per la pubblicazione nei Comuni contermini.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza od autorizzazione per ogni domanda. Nel caso in cui la graduatoria degli aventi diritto sia costituita da un numero di persone inferiore al numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente messe a bando, le medesime possono essere riassegnate agli stessi componenti della graduatoria, che abbiano richiesto l'assegnazione di più autorizzazioni, secondo precisi criteri stabiliti nel bando di concorso.

**Art. 12**  
**Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero e la tipologia delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni;
  - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) lo schema della domanda per la partecipazione al concorso;
  - e) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande;
  - f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
  - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

**Art. 13**  
**Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso, per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, dovranno essere presentate utilizzando lo schema di domanda di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo precedente, all'Ufficio Protocollo, in carta legale.
2. Le domande pervenute fuori termine, o non conformi, saranno rigettate.
3. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) ed i) del presente Regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, tutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo;
  - b) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali.
4. I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 14**

#### **Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata dal Responsabile dello Sportello Unico un'apposita Commissione Comunale di concorso così composta:
  - funzionario responsabile dello Sportello Unico, in qualità di Presidente
  - due membri esperti del ramo, di cui uno designato dalle associazioni di categoria.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Responsabile dello Sportello Unico.
3. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le operazioni istruttorie, relative alla valutazione delle domande pervenute e dei titoli allegati per l'assegnazione delle licenze od autorizzazioni, saranno effettuate nel termine massimo di sessanta (60) giorni dalla data di chiusura del bando.

#### **Art. 15**

#### **Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione**

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze di taxi o delle autorizzazioni di noleggio con conducente, e redige l'elenco dei candidati ammessi. Le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. La Commissione di concorso provvede a redigere apposita graduatoria, tenuto conto delle domande dichiarate ammissibili. Per la formulazione della graduatoria costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine :
  - a) i periodi di servizio prestati in qualità di sostituto alla guida/dipendente/collaboratore familiare, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi – *punti 2 a semestre, fino ad un massimo di 8 semestri*;
  - b) i titoli di studio: *laurea –punti 3, diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale – punti 2*;
  - c) i carichi di famiglia (situazioni svantaggiate per la presenza di portatori di handicap, anziani a carico...) – *punti 5*;
  - d) l'idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale (anzianità di iscrizione a ruolo): *punti 6*;
  - e) il possesso/la disponibilità in leasing di veicolo idoneo al trasporto di carrozzine per disabili: *punti 10*.
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
4. Nel caso di più concorrenti classificati a parità di punteggio, la precedenza spetta a quello che ha esercitato l'attività o il servizio per maggiore tempo.
5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è approvata con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico e quindi affissa all'Albo Pretorio del Comune.
6. La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione.
7. Durante il periodo di validità della graduatoria, le licenze od autorizzazioni, eventualmente resesi disponibili, saranno assegnate ai componenti della medesima, fino a suo esaurimento.

**Art. 16**  
**Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Dell'approvata graduatoria viene data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli assegnatari aventi titolo ad ottenere il rilascio della licenza od autorizzazione.
2. Gli interessati, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di ulteriori trenta (30) giorni per motivi validi opportunamente documentati, dovranno dimostrare all'Ufficio Sportello Unico, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), d), g), h) ed i), già documentati od autocertificati all'atto della presentazione della domanda.

**Art. 17**  
**Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi o delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente provvede il Responsabile dello Sportello Unico, tenuto conto della graduatoria stilata dalla Commissione di concorso, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'articolo precedente.
2. Le licenze o le autorizzazioni devono contenere i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il servizio. Nel caso di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve essere altresì indicata l'ubicazione della rimessa.
3. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.

**Art. 18**  
**Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro (04) mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri quattro (04) mesi, qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

**Art. 19**  
**Validità della licenza e dell'autorizzazione**

1. La licenza e l'autorizzazione di esercizio hanno validità permanente.
2. La licenza e l'autorizzazione sono assoggettate annualmente alla presentazione all'Ufficio Sportello Unico di una dichiarazione di prosecuzione di attività, nella quale il soggetto dichiara il persistere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento verifica, qualora ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. L'eventuale documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Sportello Unico entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
4. La licenza o l'autorizzazione possono essere revocate in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

**CAPO V**  
**MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Art. 20**  
**Trasferibilità per atto tra vivi**

1. La licenza o l'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto designato in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della L. 21/1992, ovvero:
  - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;
  
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzativo, deve inoltrare apposita domanda all'Ufficio Sportello Unico indicando la persona designata per la suddetta voltura. La domanda deve essere corredata di :
  - copia dell'atto di cessione d'azienda;
  - dichiarazione di accettazione del subentrante designato;
  - autocertificazione circa il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quali previsti dal presente Regolamento.
  
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire idonea certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico dovrà essere consegnato, entro quindici (15) giorni all'Ufficio Sportello Unico unitamente al titolo autorizzativo ed ai relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
  
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante.
  
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza taxi o una o più autorizzazioni di noleggio con conducente, rilasciate da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque (05) anni dall'ultimo trasferimento.

**Art. 21**  
**Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono comunicare per iscritto all'Ufficio Sportello Unico il decesso del titolare entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:
  - a) la volontà di uno degli eredi di subentrare, entro due anni dalla data del decesso, nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;  
oppure

- b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte dello stesso;  
oppure
  - c) limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della L. 21/1992 (sostituzione alla guida fino al raggiungimento della maggiore età).
3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni, fatta salva la particolarità di cui al 2° comma, dell'art.10 della L. 21/1992, per gli eredi dei titolari di licenza taxi.
4. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione si intende decaduta e viene messa a concorso.

**CAPO VI**  
**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI**  
**E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI**

**Art. 22**  
**Caratteristiche generali dei mezzi**

1. Le caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente sono indicate nell'art. 12 della L. 21/92. In particolare, i veicoli devono:
- a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
  - d) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti organi;
  - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
  - f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. I bambini di statura non superiore a 1,50 m. possono essere trasportati a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, senza necessità di utilizzo dei dispositivi di ritenuta, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici, come prescrive il Codice della Strada.

**Art. 23**  
**Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo precedente, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:
- a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo del servizio;
  - b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI";
  - c) avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19 novembre 1992, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1992;
  - d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile;

- e) avere all'interno del parabrezza, ed in modo ben visibile all'utente, un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma ed il nome del Comune.

#### **Art. 24**

##### **Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 22 del presente Regolamento, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile all'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio";
- b) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", il numero della autorizzazione, lo stemma ed il nome del Comune;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

#### **Art. 25**

##### **Sostituzione dei mezzi**

1. Nel corso del periodo di durata della licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento.

2. In tale ipotesi sulla licenza o sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

3. La suddetta variazione dovrà essere comunicata alla MCTC e alla Provincia.

#### **Art. 26**

##### **Controllo dei mezzi**

1. L'idoneità tecnica del veicolo è verificata dalla MCTC in sede di immatricolazione e successive revisioni.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, entro e non oltre il termine temporale accordato dall'Ufficio Sportello Unico, è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo. In caso di inerzia, l'Ufficio Sportello Unico, previa diffida, adotta un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

#### **Art. 27**

##### **Tassametro per il servizio di taxi**

1. Ogni autoveicolo per il servizio di taxi deve essere munito di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa.

2. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero, piombato e regolato secondo le tariffe in vigore.

3. Il tassametro deve:

- funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il percorso extraurbano;
- indicare l'esatto importo in Euro.

4. Il compenso spettante all'autista per il servizio effettuato deve risultare dal tassametro.
5. Quando l'autoveicolo è disponibile, il tassametro deve risultare non funzionante. Non è consentito all'autista iniziare il servizio o restare in una stazione di sosta con il tassametro portante l'indicazione del prezzo del servizio precedentemente effettuato.
6. L'autista è obbligato:
  - a) a porre in azione il tassametro al momento in cui avvia l'autoveicolo noleggiato ed a farne cessare il funzionamento appena l'autoveicolo stesso sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente;
  - b) a segnalare i supplementi della tariffa nel momento in cui si verificano le circostanze che richiedano la loro applicazione, dando contemporaneamente comunicazione al passeggero della compiuta registrazione del supplemento e fornendo, in proposito, i chiarimenti che possano essere richiesti. In difetto di detta comunicazione, il passeggero non è tenuto a pagare il supplemento;
  - c) a non richiedere alcun pagamento oltre il prezzo segnato sul tassametro.
7. In qualunque momento il passeggero ha diritto di interrompere la corsa, pagando il relativo importo segnato sul tassametro.
8. In caso di avaria del tassametro il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico effettuato ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9. Il conducente può esigere la quota segnata sul tassametro e cessare il servizio ogniqualvolta il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura salvo che lo stesso, oltre la quota sopra indicata, non depositi una somma da concordarsi per trattenere a sua disposizione l'autovettura per il periodo di tempo a lui necessario.
10. Non possono essere tenute in circolazione autovetture munite di tassametri imperfetti o comunque alterati. Qualora si presentasse la necessità di procedere alla spiombatura del tassametro, in quanto in stato di avaria, l'autista dovrà prendere i dovuti accordi con l'Ufficio Sportello Unico, il quale, una volta accertato il ripristino dell'apparecchio, procederà alla sua ripiombatura.

**CAPO VII**  
**MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**  
**DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 28**

**Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo individuate dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale decidere l'interdizione dall'uso delle piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radiotelefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

5. E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Polizia Locale o dalle altre Forze dell'ordine, sempre che la sosta non rechi intralcio alla viabilità.

#### **Art. 29**

#### **Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente**

1. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i mezzi stessi sostano e sono a disposizione dell'utenza. Al suddetto obbligo è possibile derogare solo nei casi previsti dall'art. 11, commi 5 e 6, della L.21/92. In tal caso l'Amministrazione Comunale, qualora non sia attivo sul territorio il servizio di taxi, può autorizzare a favore del servizio di noleggio con conducente lo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nonché individuare, negli ambiti portuali aeroportuali e ferroviari, apposite aree per sosta dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, aree che dovranno in ogni caso essere diverse da quelle destinate al servizio taxi, comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

#### **Art. 30**

#### **Turni, orari, ferie e tariffe del servizio di taxi**

1. Per la determinazione dei turni, degli orari, delle ferie e delle tariffe del servizio taxi si rimanda ad eventuale specifico e distinto disciplinare di servizio, approvato con provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico.

#### **Art. 31**

#### **Trasporto dei soggetti portatori di handicap**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 21/92, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap ed i conducenti hanno l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di taxi e di noleggio con conducente possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.

3. Il trasporto delle carrozzine per disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

4. I mezzi in servizio di taxi o di noleggio con conducente, appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.

#### **Art. 32**

#### **Interruzione del trasporto**

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.
3. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato dal noleggiatore.
4. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati di salute psicofisici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
5. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui al successivo articolo 37, dopo esplicito richiamo del conducente.

### **Art. 33**

#### **Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa**

1. Il titolare di licenza taxi e il titolare di autorizzazione noleggio con conducente sono tenuti a comunicare all'Ufficio Sportello Unico il cambiamento della residenza o del domicilio e, nel caso di autorizzazione noleggio con conducente, anche il cambiamento dell'ubicazione della rimessa. Tale comunicazione deve avvenire entro dieci (10) giorni dalle suddette variazioni.

### **Art. 34**

#### **Trasporto di bagagli e animali**

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, sempreché tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.
2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

### **Art. 35**

#### **Servizi richiesti dalla Forza Pubblica**

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

### **Art. 36**

#### **Comportamento dei conducenti in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività di taxi e di noleggio con conducente i conducenti dei rispettivi mezzi hanno l'obbligo di:
  - a) prestare il servizio con regolarità;
  - b) comportarsi sempre con correttezza, senso civico e di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei colleghi;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
  - d) prestare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - f) tenere nel veicolo i documenti di circolazione, nonché la licenza o l'autorizzazione, e copia del presente regolamento;
  - g) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - h) consegnare all'Ufficio Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - i) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - j) per il servizio di taxi, segnalare, attraverso l'apposito indicatore illuminabile recante la dicitura "TAXI", le condizioni di vettura libera o occupata;

- k) per il servizio di taxi, curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- l) per il servizio di taxi, azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando il trasporto è concluso;
- m) per il servizio di taxi, rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- n) per il servizio noleggio con conducente, curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- o) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il mezzo entri in avaria;
- p) rilasciare al cliente, su richiesta la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- q) dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio Sportello Unico in caso di sinistro.

2. Restano a carico dei titolari delle licenze o autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

3. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
- b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o rispetto a quelli pattuiti;
- d) per il servizio di taxi, apportare modifiche al tassametro;
- e) tenere in funzione durante il trasporto dei passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
- f) adibire alla guida conducenti non iscritti al ruolo di cui alla L. 21/1992;
- g) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- h) applicare sul mezzo contrassegni che non siano previsti dal presente Regolamento;
- i) portare animali propri a bordo del mezzo durante il servizio;
- j) per il servizio di noleggio con conducente, sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio;
- k) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti;
- l) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- m) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- o) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- p) usare verso i clienti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- q) di prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso;
- r) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- s) fumare e consumare pasti sul veicolo nel corso del servizio.

4. Il tassista ha diritto di:

- rifiutare le corse al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultata insolubile.

### **Art. 37** **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;

- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- g) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- h) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

### **Art. 38 Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio prestato sono indirizzati all'Ufficio Sportello Unico, che ne informa il Responsabile del Servizio, il quale, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dandone comunicazione scritta al reclamante.
2. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'Ufficio Sportello Unico, cui indirizzare i reclami.

## **CAPO VIII SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE**

### **Art. 39 Esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente**

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente ( autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) è regolato dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante " Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", nonché dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, recante disposizioni in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La Legge 218/2003, sopra richiamata, ha introdotto la liberalizzazione del settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, conferendo alle Regioni il compito di adottare specifici atti legislativi o regolamentari con i quali dovranno essere fissate le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Lombardia delle norme attuative in materia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività continua ad essere rilasciata dal Comune, con il solo limite che la medesima avrà efficacia fino a quando non sarà sostituita, nei termini e con le modalità fissate a livello regionale, dalla nuova autorizzazione prevista dalla Legge 218/2003.

**CAPO IX**  
**VIGILANZA E SANZIONI TAXI E NCC MEDIANTE AUTOVETTURA**

**Art. 40**  
**Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza e di controllo, in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dall'Ufficio Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine.

**Art. 41**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non trovano la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono così punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria;
- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca della licenza o della autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto previsto nel comma precedente le infrazioni al presente Regolamento sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, in applicazione dell'art. 7/ bis del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lvo 267/2002, e nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

3. La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

**Art. 42**  
**Sospensione della licenza e dell'autorizzazione**

1. La licenza e l'autorizzazione possono essere sospese dal Responsabile dello Sportello Unico per un periodo da un minimo di giorni sette (07) ad un massimo di mesi sei (06) nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 41;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di mezzi diversi da quelli autorizzati;
- g) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992;
- h) prestazioni del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- i) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previste dall'art. 31;
- j) inosservanza delle tariffe stabilite.

2. In particolare, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, della L.R. Lombardia 20/1995, la licenza di taxi è sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico, da uno (01) a novanta (90) giorni in caso di mancato rispetto dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali.

3. In particolare, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 4, della L.R. Lombardia 20/1995, l'autorizzazione per noleggio con conducente è sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico, da uno (01) a novanta (90) giorni, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dell'obbligo della disponibilità di una rimessa nel territorio comunale;
- b) mancato rispetto del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla L. 21/92;
- c) mancato rispetto del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa, o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla L. 21/92.

4. Per quanto concerne la violazione delle disposizioni indicate nel primo comma del presente articolo, il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

5. La sospensione è disposta con provvedimento motivato del Responsabile dello Sportello Unico, previa comunicazione di avvio del procedimento in racc. a.r. e successiva comunicazione alla M.C.T.C. ed alla Provincia.

### **Art. 43**

#### **Revoca della licenza e dell'autorizzazione**

1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate, con provvedimento motivato del Responsabile dello Sportello Unico, nei seguenti casi:

- a) la licenza di taxi, ad avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori sospensivi, nell'arco di un quinquennio, con riferimento alla violazione descritta nell'articolo 42, comma 2, del presente Regolamento;
- b) l'autorizzazione di noleggio con conducente, ad avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori sospensivi, nell'arco di un quinquennio, con riferimento alle violazioni descritte nell'articolo 42, comma 3, del presente Regolamento;
- c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento;
- d) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- e) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio da noleggio con l'autorizzazione per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
- f) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt 20 e 21 del presente Regolamento;
- g) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) quando effettuati il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- k) quando siano accertate tre violazioni delle norme tariffarie;
- l) per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati ed esplicitati;
- m) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Responsabile dello Sportello Unico, previa comunicazione di avvio del procedimento in racc. a.r. e successiva comunicazione alla M.C.T.C. ed alla Provincia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 44**

#### **Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
  - a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
  - b) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, quali previsti negli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
  - c) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello delle ferie comunicate.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato del Responsabile dello Sportello Unico, previa comunicazione di avvio del procedimento in racc. a.r. e successiva comunicazione alla M.C.T.C. ed alla Provincia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 45**

#### **Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia all'Ufficio Sportello Unico, allegando l'originale del titolo autorizzativo rilasciato.

#### **Art. 46**

#### **Ricorsi**

1. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, al TAR della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia -, nonché entro centoventi (120) giorni, dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.
2. Contro il verbale di contestazione di violazione l'interessato può ricorrere al Comune, presentando scritti difensivi ovvero chiedendo audizione, a norma della L. 689/81.

#### **Art. 47**

#### **Conseguenza della sospensione, revoca, decadenza o rinuncia**

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, decadenza o rinuncia della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

#### **Art. 48**

#### **Disposizioni particolari per l'esercizio del servizio di taxi**

1. L'Amministrazione comunale si riserva, ove necessario, di integrare le presenti norme regolamentari, relative all'esercizio del servizio di taxi, per l'adeguamento delle stesse alla disciplina contenuta nell'art. 6 della Legge n. 248/2006.

#### **Art. 49**

#### **Norma finale**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.

**Art. 50**  
**Abrogazione di norme precedenti**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di autobus ed autovetture con conducente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/05/1988, nonché tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale che siano in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

**Art. 51**  
**Norma transitoria**

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

**Art. 52**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.